

A

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI n.50 BORSE DI STUDIO
PER STUDENTI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE MEDIE SUPERIORI
DI BARI

.....

ART.1

Il Comune di Bari istituisce, a decorrere dall'anno scolastico 1980/81, n.50 borse di studio dell'importo di £.500.000= ciascuna, da assegnarsi annualmente per 40 borse mediante concorso pubblico per titoli a favore di studenti che, nell'anno scolastico cui il bando si riferisce, hanno frequentato le scuole medie superiori statali o legalmente riconosciute o parificate di Bari, compreso il Liceo Musicale ed altri Istituti similari.

Le altre dieci borse saranno attribuite, sempre per concorso, a favore di studenti figli di dipendenti comunali con la osservanza di tutte le norme del presente Regolamento: in caso di mancata assegnazione, esse saranno aggiunte alle altre quaranta.

ART.2

Al conferimento delle borse di studio di cui all'art.1 possono concorrere gli studenti appartenenti a famiglie in disagiate condizioni economiche residenti a Bari o in altri Comuni della provincia e che frequentino le scuole medie superiori statali o legalmente riconosciute o parificate di Bari.

ART.3

Per poter partecipare al concorso, gli aspiranti devono aver conseguito la promozione o il diploma, con votazione non inferiore a 70/100.

Inoltre, tutti gli aspiranti non debbono aver ripetuto alcuna classe del corso di studio intrapreso.

ART.4

Gli aspiranti devono far pervenire, entro i termini prescritti dal bando, i seguenti documenti:

- a) domanda in carta semplice diretta al Capo dell'Amministrazione Comunale di Bari, con l'indicazione della scuola e del corso cui il concorrente era iscritto. Le domande devono essere firmate dai concorrenti e controfirmate da chi esercita la patria potestà;
- b) omissis;
- c) stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi (o autocertificazione);
- d) omissis;
- e) copia del Mod.740 corredata dalla copia della ricevuta degli Uffici preposti a riceverlo. Solo per i lavoratori dipendenti che non abbiano l'obbligo dell'invio del Mod.740 varrà la presentazione del Mod.101 o più modelli 101 sulla base del numero dei componenti che lavorano in famiglia, in caso di familiari maggiorenni, ma disoccupati, la dichiarazione dei redditi va integrata da un atto di notorietà attestante tale posizione;
- f) certificato rilasciato dalla Autorità scolastica competente, da cui risultino i voti riportati dal concorrente per la promozione o in sede di diploma. Detto certificato, a pena di nullità, deve riportare la dichiarazione che il concorrente non abbia ripetuto alcuna classe negli anni precedenti, relativamente al corso di studio intrapreso;
- g) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che il concorrente, con riferimento allo stesso anno scolastico, non gode o non abbia goduto di altra borsa o sussidio di studio.

ART.5

Il godimento di altra borsa o sussidio di studio da parte del concorrente sarà motivo di esclusione dal concorso.

ART.6

Sulla base della media indicata nel precedente art.3. come condizione per partecipare al concorso, il criterio da seguirsi, nell'assegnazione delle borse, deve fondarsi su una valutazione oggettiva tenendo conto sia delle condizioni economiche familiari e sia del merito. Esso si basa sulla somma di due coefficienti: uno di reddito e uno di merito. Il coefficiente di merito (M), nel caso di promozioni, ha il valore 1 per la media 7/10 e 2 per la media 10/10. Per i valori intermedi il coefficiente è ricavato dalla seguente formula $M = m/3 - 1.33$ dove m rappresenta il voto oscillante fra 7 e 10. Nel caso di diploma vale lo stesso criterio sostituendo ai predetti voti rispettivamente 70/100 e 100/100 ed utilizzando la formula $M = m/18.02 - 1.33$. Il coefficiente di reddito (R) si ottiene dal rapporto tra il reddito stimato (Rs) che rappresenta una situazione di disagio tollerabile in funzione dei componenti il nucleo familiare (per famiglia di 3 persone £.1.500.000=, di 4 persone £.1.900.000= e, successivamente, per ogni persona in più una aggiunta fissa di £.300.000=) ed il reddito dichiarato (Rd). Il coefficiente finale si ottiene dalla somma di due coefficienti di reddito e di merito: inoltre è a disposizione della Commissione, che a sua discrezione utilizza o meno, la somma di due punti complessivi da attribuire, a suo giudizio, per intero ad uno ovvero da ripartire in misura uguale o diversa fra più concorrenti che presentino gravi ed accertate deficienze fisiche o che abbiano riportato votazioni eccezionali.

ART.7

Il conferimento delle borse di studio sarà disposto con apposita deliberazione della Giunta Municipale secondo l'ordine della graduatoria che sarà formata, a giudizio insindacabile e in base ai criteri e alle norme sopraindicate, da una apposita Commissione composta da cinque membri: dal Sindaco o dall'Assessore alle Politiche Educative Giovanili a ciò delegato e da quattro rappresentanti della scuola secondaria statale del Capoluogo, designati dal Provveditore agli Studi di Bari.

ART.8

I figli dei dipendenti comunali che non rientrano nei primi dieci posti della graduatoria ad essi riservata, possono partecipare anche alla graduatoria per l'assegnazione delle altre 40 borse.

ART.9

Nel caso in cui qualcuno dei vincitori rinunci od opti per altra borsa, subentra nell'assegnazione il concorrente che segue nella graduatoria.

ART.10

Le borse di studio messe a concorso pubblico e non assegnate, a concorso espletato, saranno cumulate a quelle dell'anno successivo.

Quelle riservate ai figli dei dipendenti comunali, se non assegnate, sono invece aggiunte a quelle messe a concorso pubblico.

ART.11

L'esito del concorso sarà comunicato ai vincitori e la graduatoria sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e resa nota a mezzo stampa locale.